



COMUNE DI CARASCO
Città Metropolitana di Genova

PROGETTO

(Art. 41, comma 12, D.Lgs. n. 36/2023)

PER L’AFFIDAMENTO DEL
“SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO
DEL COMUNE DI CARASCO”

(DAL 1° APRILE 2024 AL 31 LUGLIO 2026)

CIG 

DOCUMENTI

- Relazione tecnico - illustrativa
- Capitolato speciale

22 novembre 2023

INDICE GENERALE

Premessa

A - Relazione tecnico-illustrativa con i relativi allegati:

- A.1 - Planimetria
 - A.2 - Superfici
 - A.3 - Inventario
 - A.4 – Calendario del servizio
 - A.5 – Personale attualmente operante nel servizio
 - A.6 – Menù a cura dell'ASL 4 Chiavarese
 - A.7 - Caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari
 - A.8 - Regolamento Asilo Nido
- < >

B - Capitolato speciale

C - Tabella con determinazione dell'importo a base di gara

D - Schema di contratto

Premessa

Indice

[1.1. Il progetto dei servizi nel Codice dei contratti pubblici](#)

[1.2. Presentazione del progetto relativo al servizio oggetto dell'affidamento](#)

[1.3. Definizioni](#)

[1.4. Prevalenza di clausole - Rinvio](#)

1.1. Il progetto dei servizi nel Codice dei contratti pubblici

L'articolo 41, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" (nel seguito solo "Codice" o "Codice dei contratti" o "D.Lgs. n. 36/2023") disciplina la progettazione dei servizi e delle forniture.

In particolare, prevede che la progettazione delle forniture e dei servizi sia articolata in un unico livello.

L'allegato I.7, cui rimanda la suddetta disposizione, in realtà non specifica quali debbano essere i contenuti minimi di un progetto di servizi.

Si ritiene, tuttavia, che, come in passato, il progetto di servizi debba contenere almeno i seguenti documenti:

- relazione illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
- indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
- capitolato speciale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e, conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.

1.2. Presentazione del progetto relativo al servizio oggetto dell'affidamento

Il presente progetto è stato redatto dal RUP, con il supporto esterno della Società affidataria del servizio di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 (contratto mediante corrispondenza in data 23 ottobre 2023, prot. 7107, CIG ZBC3CDAF47).

ELABORATI DI PROGETTO		
N.	TIPOLOGIA	ALLEGATO
1°	Relazione illustrativa e relativi allegati	A
2°	Capitolato speciale	B
3°	Tabella con determinazione di dettaglio dell'importo a base di gara	C
4°	Schema di contratto	D

1.3. Definizioni

Ai fini del presente progetto, si intende per:

- a) “Comune”, il Comune di Carasco con sede in Via IV Novembre 28, 16042 Carasco (GE), Codice Fiscale 00432840106, Partita IVA 00168500999, Tel. 0185-350793, indirizzo mail protocollo@comunecarasco.it, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunecarasco@legalmail.comune.carasco.ge.it
- b) “Asilo nido”: il nido d’infanzia comunale, denominato “La tana degli orsetti”, sito in Via Rossi 20, 16042 Carasco (GE);
- c) “capitolato”, il capitolato speciale;
- d) “servizio”, il servizio oggetto del presente progetto;
- e) “progetto”, il progetto del servizio;
- f) “R.U.P”, il responsabile unico del progetto;
- g) “D.E.C”, il direttore dell’esecuzione del contratto;
- h) “contraente” o “aggiudicatario”, l’affidatario dopo la stipulazione del contratto di appalto del servizio;
- i) “D.Lgs. n. 36/2023” o “Codice dei contratti” o “Codice”, il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;
- j) “PNRR”, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR, approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, che ha recepito la Proposta della Commissione europea del 22 giugno 2021 (COM (2021) 344);
- k) “D.Lgs. n. 81/2008”, il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;
- l) “DUVRI”, documento unico di valutazione dei rischi di cui all’art. 26 del decreto legislativo 81/2008, e successive modificazioni;
- m) “DVR”, il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del decreto legislativo 81/2008, e successive modificazioni;
- n) “D.Lgs. n. 193/2007”, il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, “*Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore*”;

- o) “D.P.R. n. 327/80”, decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, “Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”;
- p) «CAM»: i Criteri minimi ambientali approvati con:
- DM Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 29 gennaio 2021 “*Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti*”, pubblicato sulla GURI del 19 febbraio 2021;
 - DM Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare n. 65 del 10 marzo 2020 “*Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari*”, pubblicato sulla GURI del 4 aprile 2020;
- q) «regolamentazione del servizio»: la regolamentazione per la gestione del servizio cui l’aggiudicatario deve scrupolosamente attenersi, ovvero:
- Legge regionale 9 aprile 2009, n. 6, “*Promozione delle politiche per i minori e i giovani*” (Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009)
 - D.G.R. Liguria 6 marzo 2015, n. 222, “*Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, in attuazione dell’art. 30, comma 1, lett. D) della L.R. 9 aprile 2009, n. 6*”
 - D.G.R. Liguria 20 marzo 2015, n. 337, “*Sistema di qualità dei nidi d’infanzia in Regione Liguria: orientamenti per la qualità dei nidi d’infanzia e strumento di valutazione della qualità dei servizi educativi ai sensi dcr 18/2013 Piano sociale integrato regionale - Azione tematica 8*”
 - D.G.R. Liguria 15 aprile 517/2015 n. 517, “*Interpretazione del punto 2.4 dell’allegato A della DGR n. 222/2015*”;
 - Regolamento comunale per la gestione dell’Asilo Nido, approvato con deliberazione del Consiglio comunale, n. 4 del 27 febbraio 2023.

1.4. Prevalenza di clausole – Rinvio

In caso di contrasto o discordanza fra i documenti di progetto, prevale il capitolato speciale, allegato sotto la lettera B.

Per quanto non espressamente contemplato dal capitolato, si fa rinvio al D.Lgs. n. 36/2023 e alla relativa normativa attuativa (allegati Libro I), alla L. 7 agosto 1990, n. 241 e, per la fase negoziale, al Codice civile.

Allegato A

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

Indice

[1. Contesto in cui è inserito il servizio e normativa regionale di riferimento](#)

[2. Motivazione della modalità di gestione del servizio](#)

[3. Oggetto del servizio](#)

[3.1. Oggetto ed obiettivi](#)

[3.2. Struttura organizzativa e numero di bambini](#)

[3.3. Calendario e orario del servizio](#)

[3.4. Locali - Utenze](#)

[4. Durata](#)

[5. Personale e clausola sociale](#)

[6. Obblighi dell'aggiudicatario](#)

[7. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza](#)

[7.1. DUVRI e rischi da interferenza](#)

[7.2. Struttura e contenuti del DUVRI](#)

[7.3. Casi di modifica del DUVRI](#)

[7.4. Individuazione dei costi della sicurezza da interferenza o "esterni"](#)

[7.5. Costi di sicurezza aziendale o "interni"](#)

[8. Tipologia di contratto e valore del contratto](#)

[9. Quadro economico](#)

[10. Modalità e criteri di affidamento](#)

[11. Requisiti dei concorrenti](#)

1. Contesto in cui è inserito il servizio e normativa regionale di riferimento

1.1. Il Comune di Carasco intende affidare, mediante ricorso al mercato, il servizio di gestione del dell'unico asilo nido comunale, denominato "La tana degli orsetti", dal 1° aprile 2024 al 31 luglio 2026.

Il servizio si svolge nella struttura sita in Via Rossi 20, 16042 Carasco (GE), che ha una capienza massima di 26 bambini.

Il Comune, con risorse messe a disposizione dal PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimenti 1.1) ha affidato i lavori di ampliamento della struttura che porteranno, a consuntivo, l'incremento della capienza di utenti di n. 6 posti, portando quindi ad una capienza massima di 32 bambini. Tale ampliamento potrebbe essere disponibile a partire dall'anno educativo 2024/2025.

La struttura è in possesso di autorizzazione al funzionamento n. 6980 del 18.10.2023 rilasciata, ai sensi della deliberazione di Giunta della Regione Liguria n. 222/2015 (*Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, in attuazione dell'art. 30, comma 1, lett. d) della L.R. 9 aprile 2009, n. 6*), dal Settore SUAP del Comune di Carasco.

1.2. Alla presente relazione sono allegate, sotto le lettere "A.1" e "A.2", rispettivamente la "Planimetria" e le "Superfici" della struttura, cui si rinvia.

La legge della Regione Liguria 9 aprile 2009, n. 6, "*Promozione delle politiche per i minori e i giovani, all'art. 14, "Nido d'infanzia"*", dispone:

"1. Il nido d'infanzia è un servizio a carattere educativo e sociale, rivolto ai bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni, che concorre, in sostegno alle responsabilità genitoriali e familiari, alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, assicurando la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti e il riposo.

2. Il nido d'infanzia si caratterizza come centro di elaborazione e promozione di una elevata e diffusa cultura dell'infanzia: favorisce la continuità educativa in rapporto alle famiglie, all'ambiente sociale e agli altri servizi esistenti, svolgendo un intervento finalizzato alla prevenzione di ogni forma di emarginazione.

3. Lo spazio interno ed esterno al nido è articolato tenendo conto delle esigenze delle diverse età, dei bisogni dei bambini portatori di handicap, dei ritmi di vita dei singoli bambini e della percezione infantile dello spazio. In particolare il nido deve essere dotato di spazi destinati a giochi ed attività individuali e di piccolo gruppo, riposo, pasto, riunioni, servizi generali e zone di verde attrezzato.

4. Il nido d'infanzia consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a figure, diverse da quelle parentali, con specifica competenza professionale. Il personale del nido opera secondo il metodo di lavoro di gruppo e della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie e deve essere fornito di idoneo titolo di studio in corrispondenza del servizio svolto.”

5. Il nido d'infanzia può essere aggregato in continuità educativa a sperimentazioni socio-educative o ad altri servizi scolastici; in tal caso possono essere utilizzati spazi comuni o risorse di personale per specifici servizi.”

L'asilo nido integra, quindi, la funzione educativa ed assistenziale della famiglia concorrendo ad un equilibrato sviluppo psico-fisico del minore, stimolando la capacità di socializzazione e, nel rispetto delle fasi dello sviluppo e delle specifiche personali, favorisce la crescita cognitiva ed emotiva del bambino

L'asilo nido propone attività educative adeguate alle esigenze affettive, psicologiche e sociali dei piccoli e il personale deve avere quale scopo lo sviluppo, in ogni bambino, di una propria autonomia che permetta, nel futuro adulto, la costruzione della capacità di instaurare relazioni interpersonali con gli altri.

L'assistenza educativa, pedagogica e didattica dei bambini fino al terzo anno di età, nel quadro delle politiche per la famiglia, costituisce un servizio sociale pubblico di cui la normativa regionale e i relativi atti attuativi fissano i criteri generali di gestione e di controllo.

2. Motivazione della modalità di gestione del servizio

2.1. Il Comune non dispone di personale dipendente in possesso di professionalità adeguate per la gestione diretta del servizio. Pertanto, è indispensabile confermare, come per gli anni passati, l'opzione di svolgere il servizio mediante appalto a operatore economico in possesso dei necessari requisiti di idoneità e capacità tecnico-organizzativa.

2.2. In particolare, il Comune intende proseguire con l'affidamento del servizio in appalto, considerata la riconosciuta efficacia, in termini di qualità ed economicità, del servizio finora svolto mediante ricorso al mercato.

3. Oggetto del servizio

3.1. Oggetto ed obiettivi

3.1.1. Il servizio di gestione dell'asilo nido comunale è un servizio a carattere educativo e sociale, rivolto ai bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni, che concorre, in sostegno alle responsabilità genitoriali e familiari, alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, assicurando la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti e il riposo.

3.1.2. La gestione del servizio comprende: a) il coordinamento pedagogico; b) il servizio educativo; c) il servizio mensa; d) il servizio ausiliario; e) servizi vari.

3.1.3. Il codice che identifica le prestazioni del servizio, in base al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato con il regolamento (CE) n. 213/2008, è indicato nella seguente tabella:

n.	Descrizione servizio	CPV	P (<i>principale</i>) S (<i>secondario</i>)
1	Servizio educativo e di coordinamento pedagogico	80110000-8	P
2	Servizio mensa	55524000-9	S
3	Servizio ausiliari, di pulizia e altri servizi	90919300-5	S

Le modalità di svolgimento delle suddette prestazioni sono specificate nella parte seconda del capitolato, Capo II e III.

3.2. Struttura organizzativa e numero di bambini

3.2.1. La struttura dell'asilo nido è dimensionata per un numero massimo di 26 bambini, dai 3 ai 36 mesi di età. In caso di ultimazione dei lavori di ampliamento finanziati con i fondi PNRR, la struttura sarà dimensionata, dall'anno educativo 2024/2025, per un numero massimo di 32 bambini.

3.2.2. In considerazione del numero limitato, i posti sono riservati, in via prioritaria, ai residenti nel Comune, e, solo in caso residue disponibilità, ai residenti di altri Comuni.

3.2.3. La frequenza media registrata negli ultimi anni di gestione in relazione al servizio di asilo è indicata nella seguente Tabella A):

Tabella A- frequenza media

	Modalità di frequenza	2018/2019	2019/2020 (da settembre a febbraio)	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Comune di Carasco "La Tana degli Orsetti"	- Part-time	16	9	12	7	6	6
	- Full-time	10	17	14	19	20	20
	Totale	26	26	26	26	26	26

3.2.4. I ventisei bambini attualmente iscritti all'asilo nido sono suddivisi per fasce di età e per tipologia frequenza (a tempo pieno o parziale), come indicato nelle seguenti Tabelle B) e C):

Tabella B – suddivisione per età

n.	Fascia di età
4	3 - 12 mesi
11	12 - 24 mesi
11	24 - 36 mesi

Tabella C - per tempo di frequenza

Tempo (t)	n.	Fascia età 3 - 12	Fascia età 12 - 24	Fascia 24 - 36
t. pieno	n. 20	n. 2	n. 8	n. 10
t. parziale	n. 6	n. 2	n. 3	n. 1

3.2.5. La progettazione del servizio rispetta gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi fissati dalle Linee guida per i servizi socioeducativi per la prima infanzia, approvate con delibera della Giunta della Regione Liguria n. 222 del 6 marzo 2015, in attuazione dell'art. 30, comma 1, lett. D) della L.R. 9 aprile 2009, n. 6. In particolare, il punto 3.5 della suddetta delibera prevede il seguente rapporto numerico tra personale educativo e bambini, in relazione alla frequenza massima e tenuto conto dell'orario giornaliero di apertura e chiusura del servizio:

- a) per le sezioni di bambini di età compresa tra i tre e i dodici mesi: non superiore a cinque bambini per ogni educatore;
- b) per le sezioni di bambini di età compresa tra i dodici e i ventiquattro mesi: non superiore a sette bambini per ogni educatore;
- c) per le sezioni di bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi non superiore a dieci bambini per ogni educatore.

La stessa deliberazione prevede:

- a) per il personale di supporto, almeno un collaboratore addetto ai servizi generali;
- b) l'utilizzo orario del personale collaboratore da determinare in relazione alla frequenza dei bambini e tenuto conto delle esigenze organizzative del servizio, dichiarate nel progetto organizzativo da presentare in sede di offerta da parte del concorrente.

La medesima delibera regionale stabilisce, al punto 1.1, che nei nidi d'infanzia deve essere garantita la figura di un coordinatore pedagogico di servizio con il compito di svolgere le sue funzioni, nei nidi da 19 a 36 posti, per almeno centoventi ore annue.

3.3. Calendario e orario del servizio

3.3.1. Il calendario dell'asilo nido assicura, per ciascun anno educativo, l'apertura, di norma, dal 1° settembre al 31 luglio.

Ogni anno educativo comprende 45 settimane, come meglio indicato nell'allegato "A.4", calcolate sulla base dei giorni effettivi di servizio (esclusi sabati, domeniche, altri festivi e giorni di chiusura programmati).

3.3.2. Il servizio è espletato dal lunedì al venerdì in base al "Calendario" indicato nell'allegato "A.4", che può subire modifiche a seguito di eventuali decisioni adottate dal Comune o da altra pubblica autorità.

Nell'allegato "A.4" sono indicate le giornate di servizio previste nel periodo oggetto dell'appalto affidare (1° aprile 2024 - 31 luglio 2026):

- completamento anno educativo 2023/2024, 1° aprile 2024 - 31 luglio 2024: 4 mesi solari;
- anno educativo 2024/2025, 1° settembre 2024 - 31 luglio 2025: 11 mesi solari;
- anno educativo 2025/2026, 1° settembre 2025 - 31 luglio 2026: 11 mesi solari.

Sono stimati, pertanto, per l'intero periodo contrattuale, 26 mesi solari, pari a 107 settimane di servizio effettivo e a 535 giorni di servizio effettivo.

3.3.3. Dal lunedì al venerdì, è effettuato un orario di apertura dalle ore 07:30 alle ore 16:30, con le seguenti specifiche:

- h 7:30 - 9:30: per accettazione
- h 12.00 - 13:00: prima uscita
- h. 15:00 - 16:30: ultima uscita

I suddetti orari possono variare in relazione a particolari esigenze di gruppi di utenti.

3.4. Locali - Utenze

3.4.1 Il Comune mette a disposizione del contraente la struttura descritta negli allegati "Planimetria" (all. "A.1") e "Superfici" (all. "A.2"), comprensiva dei locali, impianti e attrezzature come da "Inventario" (all. "A.3").

3.4.2. Il Comune assume a proprio carico le spese per riscaldamento, consumi energetici, acqua, utenze telefoniche fisse per il funzionamento della struttura nei termini e con le modalità previste dall'art. 2.12, commi 3 e 4, del capitolato speciale.

4. Durata

4.1. La durata del contratto è di ventisei (26) mesi solari, dal 1° aprile 2024 al 31 luglio 2026, con il calendario e gli orari indicati al precedente art. 3.3 (nel mese di agosto l'asilo rimane chiuso).

5. Personale e clausola sociale

5.1. Il personale impiegato nel servizio deve essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2.17 e 2.23 del capitolato speciale.

5.2. L'aggiudicatario assume gli impegni relativi alla garanzia della stabilità occupazionale e al contratto collettivo di lavoro, nazionale e territoriale, previsti all'art. 1.11 del capitolato e richiamati nel disciplinare di gara.

5.3. L'aggiudicatario è obbligato ad osservare le disposizioni e ad ottemperare agli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dalle leggi sul lavoro e sulla sicurezza e dalle norme assicurative (infortunistiche e previdenziali), nonché a provvedere al versamento degli oneri previdenziali ed assicurativi.

5.4. L'attuale gestore, il cui contratto scadrà il 31 marzo 2024, è il Consorzio Tassano Servizi Territoriali, Consorzio di Cooperative Sociali, Soc. Coop. Sociale ONLUS, Via Remolari 9, 16043 Chiavari.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, ai sensi degli articoli 57 e 102 del Codice, garantendo l'applicazione il contratto di lavoro indicato all'articolo 1.11 del capitolato speciale.

Il dettaglio del personale attualmente operante nel servizio è contenuto nell'allegato "A.5".

L'aggiudicatario è tenuto a rispettare, durante l'esecuzione del contratto, il "piano di assorbimento", presentato in sede di gara.

5.5. Il Comune in qualsiasi momento può richiedere all'aggiudicatario l'esibizione della documentazione comprovante la corretta attuazione degli obblighi, nonché gli adempimenti inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale ed assicurativa, come da impegno sottoscritto dopo l'aggiudicazione.

5.6. Il Comune può segnalare in qualsiasi momento il personale che risulti privo dei requisiti richiesti o che, per motivate ragioni, sia ritenuto inidoneo allo svolgimento del servizio. In tal caso, l'aggiudicatario, previa eventuale richiesta di contraddittorio con il Comune, è tenuto a sostituire il personale segnalato con altro in possesso dei requisiti prescritti e idoneo allo svolgimento del servizio.

6. Obblighi dell'aggiudicatario

6.1. L'aggiudicatario deve eseguire le prestazioni alle condizioni e nei termini previsti dal capitolato speciale e nel rispetto della normativa in vigore nel tempo in questo ambito o, comunque, attinente al servizio oggetto dell'appalto.

6.2. L'aggiudicatario, inoltre, è obbligato a rispettare e a fare rispettare ai propri dipendenti, nell'esecuzione dei servizi, leggi, norme e regolamenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente.

7. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza

7.1. DUVRI e rischi da interferenza

7.1.1. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, "*Attuazione dell'articolo 1 della legge n. 123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) si configura quale adempimento derivante dall'obbligo del datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento con l'impresa appaltatrice.

Si tratta di un documento da redigersi a cura della stazione appaltante con le indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro ovvero l'"interferenza", intendendo con essa ogni circostanza in cui si verifichi un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti o con gli utenti.

7.1.2. Per valutare l'esistenza di interferenza occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura, con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

L'appalto del servizio in oggetto si svolge all'interno di una struttura del Comune dedicata ad attività educativa. In conseguenza, la valutazione dei rischi da interferenza deve avvenire non solo con riferimento al personale interno e ai lavoratori dell'impresa appaltatrice, ma anche con riferimento agli utenti che a vario titolo possono essere presenti quali fruitori della struttura pubblica.

È, inoltre, necessario che il datore di lavoro del committente si coordini con il datore di lavoro dell'appaltatore al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività oggetto di appalto.

7.2. Struttura e contenuti del DUVRI

7.2.1. In assenza di indicazioni precise nel D.Lgs. 81/2008, in base alle attuali prassi operative, generalmente il DUVRI viene strutturato con i seguenti contenuti minimi:

- a. Identificazione e descrizione del servizio da svolgere e dei luoghi interessati;
- b. Identificazione delle operazioni da svolgere, delle interferenze e dei rischi connessi;

- c. Indicazione delle misure preventive e protettive per eliminare o ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze nell'esecuzione del contratto;
- d. Misure di coordinamento relative all'uso comune delle attrezzature, delle infrastrutture, dei mezzi e dei servizi di protezione collettiva;
- e. Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza (Datore di lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), medico competente, incaricato antincendio, addetti alla gestione alle emergenze; addetti alle emergenze, ecc.).

7.2.2. Nel DUVRI non devono essere riportati i rischi propri dell'attività aziendale "interna" dell'impresa appaltatrice, per i quali resta immutato l'obbligo dell'aggiudicatario di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

Il DUVRI è un documento tecnico che deve essere allegato al contratto di appalto e l'aggiudicatario deve espletare le attività in esso previste volte alla eliminazione dei rischi.

7.3. Casi di modifica del DUVRI

7.3.1. Il DUVRI rappresenta un documento "dinamico". Conseguentemente, la valutazione dei rischi effettuata prima dello svolgimento dell'appalto deve essere necessariamente aggiornata.

7.3.2. Il DUVRI può essere aggiornato dallo stesso committente in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio che dovessero intervenire in corso d'opera; tale documento può essere integrato anche su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione e a seguito della valutazione del committente.

7.4. Individuazione dei costi della sicurezza da interferenza o "esterni"

L'art. 26, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008, prevede che: *"nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto (...) devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'art. 1418 del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso"*.

In tal senso anche l'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che i costi della manodopera e della sicurezza siano scorporati dall'importo assoggettato al ribasso.

Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, in analogia agli appalti di lavori, è possibile far riferimento alle previsioni di cui all'allegato XV, punto 4 del D.Lgs. n. 81/2008, per quanto compatibili, relativamente alla stima dei costi per l'acquisizione delle seguenti misure, laddove necessarie:

- a. misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
- b. eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
- c. mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
- d. procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- e. eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- f. misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

I costi della sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze, oltre ad essere distinti dall'importo a base di gara e non essere soggetti a ribasso, non vanno sottoposti ad alcuna verifica in fase di verifica dell'anomalia, essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.

7.5. Costi di sicurezza aziendale o "interni"

Diversi dai costi di interferenza sono i costi della sicurezza specifici (c.d. aziendali) propri dell'attività dell'impresa appaltatrice per adempimenti di legge (come ad es. visite mediche, corsi di formazione per i lavoratori, ecc.).

Si tratta di costi interni all'impresa per cui resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

Relativamente a tali costi, l'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 prevede che *"Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale."*

In caso di anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 110, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, spetta all'impresa concorrente dimostrare che gli stessi sono congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi da fornire.

8. Tipologia di contratto e valore del contratto

8.1. L'appalto è aggiudicato a "misura", sulla base del costo del servizio mensile per ciascun bambino iscritto (per mese solare di servizio).

8.2. L'importo a base di gara soggetto a ribasso per lo svolgimento del servizio, comprensivo e remunerativo di ogni voce oggetto dell'affidamento, per la durata contrattuale, è così determinato:

- a) **frequenza a tempo pieno:** importo mensile a bambino (per mese solare di servizio) di 841,06 euro per la frequenza a tempo pieno, di cui 650,94 euro per costo della manodopera non soggetto a ribasso, oltre 7,40 euro per oneri per la sicurezza da rischi di interferenza non soggetti a ribasso;
- b) **frequenza a tempo parziale:** importo mensile di 588,74 euro, di cui 455,66 euro per costo della manodopera non soggetto a ribasso, oltre a 5,18 euro per oneri per la sicurezza da rischi di interferenza non soggetti a ribasso.

I suddetti valori i sono indicati al netto dell'IVA.

Il ribasso formulato dal concorrente in sede di gara deve essere unico per le due tipologie di rette, di cui alle lettere a) e b).

8.3. L'importo a base di gara è quindi così dettagliato:

Importo a base di gara		
	Importo per bambino a tempo pieno per mese	Importo per bambino a tempo parziale per mese
Importo a base di gara soggetto a ribasso (a)	841,06	588,74
- di cui costi del personale non soggetti a ribasso (b)	650,94	455,66
Costi da rischi per interferenze non soggetti a ribasso (c)	7,40	5,18
Totale importo a base di gara (d = a + c)	848,46	593,92

L'**importo stimato del contratto**, per l'intera durata contrattuale, è di 529.200 euro soggetto a ribasso, di cui 409.560 euro per manodopera non soggetto a ribasso, oltre ad 4.660 euro per oneri per la sicurezza da rischi di interferenza non soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura di legge.

L'importo contrattuale stimato è stato determinato sulla base dei 26 bambini attualmente iscritti.

8.4. Come consentito dall'art. 120 del Codice dei contratti pubblici, sono previste le seguenti clausole di modifica in corso di esecuzione del contratto, consistenti nella facoltà del Comune:

a) di inserire nell'asilo nido (presumibilmente dall'anno educativo 2024/2025), ad avvenuta certificazione della regolare esecuzione dei lavori di cui al punto 1.1, fino ad un massimo di ulteriori sei bambini, con la precisazione che, se il Comune si avvale di tale opzione, è riconosciuto al contraente, per ogni ulteriore bambino iscritto, un corrispettivo determinato sulla base dell'importo mensile indicato al punto 8.2., a tempo pieno o parziale, al netto del ribasso offerto in sede di gara. Per tale opzione è stato stimato nel valore dell'appalto l'importo di 107.000 euro (art. 120, comma 1, lett. a).

b) di richiedere, anche al di fuori dell'ipotesi della clausola sub a), un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, a seguito di un numero di bambini iscritti inferiore o superiore al 40% di quello originariamente previsto, con la precisazione che in tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione del contratto alle stesse condizioni previste dal contratto stipulato e non può far valere il diritto alla sua risoluzione (art. 120, 1, commi 8 e 9).

8.5. L'importo dell'appalto, comprensivo dell'opzione di cui al punto 8.4 lett. a), è stimato in **640.860 euro**, e, quindi, inferiore ai fini della normativa applicabile, alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 36/2023, fissata in 750.000 euro per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla [direttiva 2014/24/UE](#), tra i quali rientra quello oggetto del presente progetto.

La determinazione degli importi di cui al presente articolo sono descritti nell'allegato "C".

8.6. I costi per la sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze sopra indicati sono previsti ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008.

8.7. Come previsto dall'art. 41, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, l'importo a base di gara è comprensivo dei **costi relativi alla manodopera non soggetti a ribasso**, calcolati utilizzando i dati del costo orario del personale di cui alla tabella allegata al decreto n. 7/2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali, Divisione IV, "Costo del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo", settembre 2020.

Per il calcolo del costo del personale sono state stimate le seguenti ore settimanali di servizio per i 26 bambini che attualmente frequentano l'asilo:

Servizio	n. ore
- servizio di coordinamento	7,5
- servizio educativo	130,5
- servizio mensa	20,0
- ausiliario	40,0
Totale	198,00

Al costo del personale sono stati aggiunti gli importi stimati dei costi a carico del soggetto aggiudicatario, delle materie prime, delle spese generali e dell'utile.

8.8. Tutti gli importi indicati sono stati stimati, al netto dell'IVA, imposta che deve essere determinata ed impegnata in bilancio nell'importo dovuto in relazione alla natura giuridica dell'aggiudicatario (22% o 5% per le Cooperative sociali).

9. Quadro economico

Il quadro economico del servizio è descritto nella seguente Tabella D)

Tabella D)

Quadro economico	
Stima importo o soggetto a ribasso (a)	529.200
- di cui costi del personale non soggetti a ribasso (b)	409.560
Costi da rischi per interferenze non soggetti a ribasso (c)	4.660
Totale stima importo contratto (d = a + c)	533.860
Opzione di cui al precedente punto 8.4. per eventuale aumento del n. di bambini (e)	107.000

Totale stima importo appalto (f = d + e)		640.860
Somme a disposizione dell'amministrazione:		
Imprevisti (g)	50.000	
Incentivo ex art. 45 del Codice (h = % f)	12.817	
Altre spese (contributo ANAC, spese Commissione) (i)	2.000	
Oneri fiscali (IVA di legge) (j = % (f + g)) (nel calcolo 22%) (*)	151.989	
Totale somme a disposizione dell'amministrazione (k)	216.806	
Totale progetto		857.666

(*) LIVA sarà impegnata nell'importo esatto in relazione alla natura giuridica dell'aggiudicatario.

10. Modalità e criteri di affidamento

Per l'affidamento del servizio è prevista la procedura negoziata, previo avviso di manifestazione d'interesse, senza limitazione del numero degli operatori da invitare, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023.

Per la selezione delle offerte, è previsto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità - prezzo, con l'applicazione dei criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara e l'attribuzione massimo di 70 punti per il merito tecnico e massimo di 30 punti per il prezzo (art. 108, commi 2 e 4, D.Lgs. n. 36/2023).

11. Requisiti dei concorrenti

11.1. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali, come previsto negli atti di gara.

11.2. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica-organizzativa fissati dagli atti di gara.

&&

2. CAPITOLATO SPECIALE (v. allegato B)

&&

3. TABELLA CON DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO A BASE DI GARA (v. allegato C)

&&